

Berna, 13 dicembre 2019

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna le associazioni mantello dell'economia le cerchie interessate

Revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi. Apertura della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avvia una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati in merito alla revisione parziale dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Con la presente, vi invitiamo a pronunciarvi sul progetto di revisione e sui contenuti del rapporto esplicativo.

La consultazione si concluderà il 31 marzo 2020.

La revisione dell'OBioc mira a mantenere l'equivalenza tecnica con il regolamento europeo sui biocidi (BPR) e a garantire l'ulteriore applicazione del capitolo sui biocidi (cap. 18) dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA).

I punti principali della revisione parziale sono:

- 1. introduzione di un identificatore unico di formula (UFI¹) per i biocidi come nell'ordinanza sui prodotti chimici;
- 2. semplificazione dell'omologazione transitoria O_N per i biocidi.

Inoltre, alcune lievi divergenze di natura tecnica rispetto al BPR, sono adeguate con questa revisione parziale.

La revisione prevede inoltre di adeguare o precisare anche le seguenti ordinanze del Consiglio federale:

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11)

- Estensione dell'obbligo dell'etichettatura con l'UFI a determinati preparati destinati agli utilizzatori professionali
- Adeguamento delle scadenze per l'introduzione dell'UFI

¹ inglese: Unique Formula Identifier



Precisazione della composizione del Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

Precisazione della composizione del Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari via un rinvio all'OPChim

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81)

• Un periodo transitorio per il divieto di utilizzo della carta termica contenente bisfenolo A o bisfenolo S è introdottofino al 1° giugno 2025 per le applicazioni speciali che richiedono specifiche tecniche supplementari.

I documenti della consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet: https://www.ad-min.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#EDI.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri per quanto possibile per via elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi email:

gever@bag.admin.ch; rrm@bag.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di comunicarci il nome e i dati della persona di contatto in caso di domande da parte nostra.

Per domande e informazioni potete contattare:

Deborah Mühle (tel. 058 481 47 47 32; <u>deborah.muehle@bag.admin.ch</u>) oppure Dag Kappes (tel. 058 462 96 45; <u>dag.kappes@bag.admin.ch</u>).

Distinti saluti

Alain Berset

Consigliere federale